



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

PEC

Roma, data protocollo

AI SIGG.RI SINDACI - COMMISSARI STRAORDINARI
SEGRETARI COMUNALI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI
ELETTORALI DEI COMUNI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- LORO SEDI -

Allegato: 1

CIRCOLARE N. 67/2022

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Operazioni degli uffici di sezione di contabilizzazione dei risultati ufficiali. Modalità di comunicazione dei dati ufficiosi attraverso la procedura informatica SIEL.

In relazione alle prossime elezioni politiche, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti sia in merito alla corretta contabilizzazione del voto da parte degli Uffici elettorali di sezione, sia in ordine alle modalità di trasmissione dei risultati ufficiosi attraverso la procedura informatica SIEL.

PARTE PRIMA: CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DEL VOTO DA PARTE DEI SEGGI

Le SS.LL. vorranno richiamare la particolare attenzione dei presidenti di seggio sull'assoluta necessità di **seguire puntualmente, nella registrazione dei voti sulle apposite Tabelle di scrutinio** (Modelli n. 30/EP e 29/EP), **le Avvertenze ivi contenute**; in particolare, al punto n. 1, si prevede la necessità, in caso di voto espresso soltanto sul nominativo del candidato uninominale, di mettere due segni: uno sulla tabella A recante "Voti al candidato uninominale e/o ad una lista ad esso collegata" ed un altro sulla tabella B recante "Voti espressi soltanto per il candidato uninominale".

Inoltre, seguendo dettagliatamente le prescrizioni di cui ai successivi punti nn. 2 e 3 delle suddette Avvertenze, il seggio procederà correttamente (sia in caso di liste singole sia di coalizioni) alla contabilizzazione nella tabella A dei voti a ciascun candidato uninominale, nella tabella B dei voti espressi **soltanto** a ciascun candidato uninominale nonché, nella tabella C, dei voti **espressi direttamente** a ciascuna lista; tali voti, poi, devono essere riportati nelle rispettive Colonne A, B e C del paragrafo 30 di ciascuno dei verbali sezionali (Mod. N. 18/EP per il Senato e Mod. N. 11/EP per la Camera).



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

La corretta registrazione dei suddetti voti consente la complessiva “**quadratura**” dei dati sezionali.

Infatti, sia nelle Tabelle di scrutinio A, B e C, sia nelle corrispondenti Colonne A, B e C del paragrafo 30 dei verbali sezionali Senato e Camera, sia nel “Riepilogo” a pagina 45 dei verbali stessi (lettere A, B e C) devono ovviamente riportarsi risultati coerenti tra di loro e “quadrati”: pertanto, i dati di cui alle lettere **A devono sempre corrispondere alla somma dei dati di B e C** (con riferimento ai voti validi, compresi i voti contestati ed assegnati).

Le Colonne C del paragrafo 30 dei verbali sezionali, inoltre, verranno utilizzate dagli Uffici centrali circoscrizionali per la Camera e dagli Uffici elettorali regionali per il Senato presso le Corti di appello – come illustrato anche alla pagina 44 dei verbali stessi – al fine di calcolare, **solo per ciascuna lista in coalizione**, le cifre elettorali di lista in tutto il collegio uninominale. Ed invero, tali Uffici procederanno a sommare i voti espressi direttamente per ogni lista in coalizione (desunti come detto in ciascuna sezione dai dati di cui alla colonna C), con **una parte (cd. pro quota)** dei voti espressi solo sul candidato uninominale ad esse collegato (di cui alla Colonna B).

Infatti, tali voti espressi in tutte le sezioni del collegio uninominale solo per detto candidato devono essere ripartiti (si ribadisce ad opera dei suddetti Uffici presso le Corti di appello) tra le collegate liste in coalizione proporzionalmente ai voti di lista ad esse attribuiti nell’intero collegio uninominale (articoli 58, terzo comma, secondo periodo, e 77, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 361/57 per la Camera; articoli 14, comma 2, secondo periodo, e 16, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 533/93 per il Senato).

o o o

Risulta opportuno ricordare ai presidenti di seggio che non può considerarsi valida la scheda in cui è espresso voto disgiunto, cioè per un candidato uninominale e, al contempo, per una o più liste non collegate a tale candidato.

Inoltre, **in caso di nullità di uno o più voti, la scheda non può essere, in ogni caso, considerata parzialmente valida, ma deve considerarsi interamente nulla** (come specificato anche nel punto 5 delle Avvertenze delle stesse Tabelle di scrutinio); per la “quadratura” dei dati nel “Riepilogo” a pag. 45 dei verbali sezionali non deve essere preso in considerazione il numero di voti nulli, ma esclusivamente il numero delle schede nulle.

Si ribadisce che ai fini della suddetta, doverosa “quadratura” dei risultati elettorali ufficiali da parte di ciascun seggio risulta assolutamente necessario rispettare le prescrizioni sulla corretta contabilizzazione dei voti contenute nella presente circolare e nelle Avvertenze delle Tabelle di scrutinio.

o o o



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Al fine di evitare errori nell'attribuzione dei voti alle liste, si rappresenta la necessità che i presidenti di seggio, come specificato fin dall'inizio nei verbali sezionali (pagine 4 e 13), riportino - in ogni parte delle Tabelle di scrutinio e dei suddetti verbali a pagina 34 e, in particolare, **alle pagine da 40 a 43 - le liste nell'ordine risultante dal manifesto e dalla scheda.**

Inoltre, i componenti del seggio, come raccomandato anche dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, dovranno prestare la massima attenzione affinché, nel trascrivere nelle Tabelle di scrutinio e nei verbali il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, non si verifichino errori/inversioni di dati (ad esempio, riportando a fianco di una lista i voti espressi per un'altra lista).

Detti componenti dovranno pertanto verificare con assoluta cura che i dati ivi riportati siano collocati in posizione corretta, al fine di garantire che la verbalizzazione ufficiale dei risultati corrisponda perfettamente alla volontà popolare espressa con il voto.

Le SS. LL. vorranno portare ad immediata conoscenza di questa prima parte della circolare **tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, richiamando l'assoluta importanza di adempiere alle presenti direttive, al fine di garantire il corretto computo dei voti espressi dagli elettori e, quindi, la regolarità delle consultazioni.

PARTE SECONDA: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI UFFICIOSI

Quanto alle comunicazioni dei dati ufficiosi delle elezioni, tramite l'inserimento degli stessi nel SIEL, si richiamano i **Modelli di rilevazione dati** per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica – **già inviati** alle SS.LL. con circolare 58/2022 dell'11 agosto 2022, che ad ogni buon fine si allegano nuovamente (**allegati B e C**) – predisposti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

Al riguardo, si ricorda che l'inserimento dei dati nel SIEL si effettua con identiche modalità sia per i candidati uninominali collegati ad una sola lista, sia per quelli collegati a più liste.

Nelle colonne dei suddetti Modelli, si richiama l'attenzione sulla circostanza che nel SIEL dovranno essere inseriti i voti validi così distinti:

Colonna (A) “voti validi al candidato uninominale e/o ad una lista ad esso collegata” (da desumersi dalla Colonna A, pagine da 40 a 43, dei verbali sezionali);

Colonna (B) “di cui voti espressi soltanto per il candidato uninominale” (Colonna B, stesse pagine da 40 a 43, dei verbali sezionali);

Colonna (C) “di cui espressi per l'unica/una delle liste collegate” (Colonna C, medesime pagine da 40 a 43, dei verbali sezionali).



Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area II bis - Raccordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali

Come detto sopra, **i voti validi di cui alla lettera (A) devono corrispondere alla somma di quelli di cui alla lettera (B) più quelli di cui alla lettera (C)**; ciò, in necessaria coerenza con quanto riportato nelle Tabelle di scrutinio e nei verbali sezionali, ivi compreso il “**Riepilogo**”, al paragrafo 30, pagina 45.

Le modalità di raccolta dei dati di cui alla presente circolare consentiranno, man mano che affluiranno i dati del Senato e della Camera, la **diffusione dei risultati ufficiosi delle liste in modo omogeneo**, indipendentemente dal fatto che le liste siano singole o in coalizione.

I voti di cui alla lettera (B), infatti, verranno diffusi da SIEL in sommatoria a quelli di cui alla lettera (C) solo a “chiusura” del relativo collegio uninominale per tutte le liste, ovviamente in linea con i criteri dettati dal disposto normativo.

Sul sito di questa Prefettura, sia per il Senato che per la Camera, sono pubblicati i modelli di verbale sezionale e di Tabelle di scrutinio.

Si invitano le SS.LL. a portare in visione la presente circolare a tutto il personale interessato alle operazioni sopra descritte, richiamando la massima attenzione sull’assoluta importanza di seguire le presenti prescrizioni, che rivestono fondamentale rilevanza per la corretta diffusione dei risultati ufficiosi delle prossime consultazioni politiche.

Il Dirigente
(Lecchi)